

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

4° trimestre 2013

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Perinçek contro Svizzera](#) del 17 dicembre 2013 (n. 27510/08)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); sanzione penale per aver pubblicamente negato il genocidio armeno

Appellandosi all'articolo 10 CEDU, il ricorrente ha sostenuto davanti alla Corte che i tribunali svizzeri hanno violato la sua libertà di espressione condannandolo per aver pubblicamente negato il genocidio armeno. Anzitutto i giudici di Strasburgo hanno stabilito che le affermazioni del ricorrente non dovevano essere escluse in virtù dell'articolo 17 (divieto dell'abuso di diritto) dalla tutela della libertà di espressione, poiché rifiutarsi di qualificare gli eventi del 1915 come "genocidio" non incita di per sé all'odio contro il popolo armeno. Rispetto all'articolo 10 CEDU, la Corte non si è pronunciata sulla definizione giuridica del genocidio armeno e ha notato che la qualifica di "genocidio" in riferimento agli eventi del 1915 e degli anni successivi riscuote un forte interesse pubblico. Secondo la Corte il ricorrente, contrariamente a quanto rilevato dalle autorità nazionali, che avevano imputato al signor Perinçek motivazioni razziste e nazionaliste, ha tenuto un discorso di carattere storico, giuridico e politico nell'ambito di un dibattito controverso. Inoltre i giudici di Strasburgo hanno aggiunto che la nozione di "genocidio" è un concetto giuridico rigidamente definito difficile da dimostrare e hanno dubitato che ci possa essere un consenso unanime sugli eventi in questione. A tale riguardo la Corte ha fatto una distinzione tra il caso di specie e quelli riguardanti la negazione dei crimini dell'Olocausto. Ha inoltre osservato che gli Stati che hanno riconosciuto il genocidio armeno non hanno ritenuto necessario sanzionare per legge chi lo nega. Violazione dell'articolo 10 (5 voti contro 2).

Sentenza [Vasquez contro Svizzera](#) del 26 novembre 2013 (n. 1785/08)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); permesso di dimora negato ed espulsione

Il ricorrente, attualmente residente in Francia, è un cittadino peruviano che ha vissuto in Svizzera dal 1992 al 2008. Nel 2002 è stato espulso dal nostro Paese dopo una condanna a tre anni di carcere per reati sessuali. Appellandosi all'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha contestato il divieto di rientrare in Svizzera e la sua espulsione. La Corte ha tenuto conto in particolare del fatto che il richiedente poteva stabilirsi in Germania, visto che la moglie è cittadina tedesca, e che invece la coppia ha deciso di vivere in Svizzera pur essendo a conoscenza della decisione di espulsione. Inoltre il signor Vasquez ha potuto trasferirsi in Francia vicino al confine svizzero e quindi conservare i suoi legami sociali con il nostro Paese e con i suoi fratelli residenti in Svizzera. La Corte ha infine rilevato che il ricorrente si è trasferito in Svizzera dal Perù, dove ha trascorso la sua infanzia, già in età adulta e che può sempre richiedere un visto turistico per entrare in Svizzera o domandare alle autorità svizzere di riesaminare la loro decisione di divieto di entrata. Nessuna violazione dell'articolo 8 (6 voti contro 1).

Sentenza [Al-Dulimi e Montana Management Inc. contro Svizzera](#) del 26 novembre 2013 (n. 5809/08)

Diritto ad un processo equo (art. 6 § 1 CEDU); congelamento dei beni in Svizzera

Il caso di specie riguarda il congelamento dei beni in Svizzera del ricorrente e della società che dirigeva. La misura è stata presa in ottemperanza a due risoluzioni dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che esortavano tutti gli Stati a imporre un embargo generale all'Iraq in seguito all'invasione del Kuwait nel 1990. I ricorrenti hanno sostenuto che la confisca dei loro beni è stata disposta senza seguire la procedura prevista dall'articolo 6 CEDU. Secondo la Corte, nel caso di specie è errato partire dal presupposto che gli Stati rispettino la Convenzione semplicemente ottemperando agli impegni giuridici derivanti dalla loro adesione a un'organizzazione che offre una protezione analoga a quella garantita dalla Convenzione stessa. I giudici di Strasburgo hanno constatato che gli averi dei ricorrenti sono stati congelati nel 1990 e confiscati nel novembre del 2006. Pertanto, sebbene la decisione di confisca non fosse stata ancora eseguita, i ricorrenti non hanno potuto disporre dei propri beni per un periodo considerevole. Senza verificare la fondatezza delle misure, la Corte ha ritenuto che, finché le Nazioni Unite non sottopongono a un controllo giudiziario efficace e indipendente la legittimità di iscrivere persone e imprese nelle loro liste, è indispensabile che tali soggetti possano richiedere l'esame da parte dei tribunali nazionali di tutte le misure prese in applicazione del regime sanzionatorio. Non avendo i richiedenti beneficiato di un simile controllo, la Corte ha concluso che il loro diritto ad un processo equo è stato violato. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (4 voti contro 3).

Decisione [Bolech contro Svizzera](#) del 29 ottobre 2013 (n. 30138/12)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 § 1 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); legalità della detenzione

Il ricorrente, con doppia nazionalità svizzera e croata, è stato posto in carcerazione preventiva perché sospettato di abusi sessuali su donne incapaci di discernimento o inermi. Davanti alla Corte ha sostenuto che la carcerazione preventiva è stata disposta sulla base di un presunto pericolo di fuga legato alla sua cittadinanza croata, che il Tribunale federale non ha debitamente esaminato la possibilità di una misura sostitutiva, come ad esempio la sorveglianza elettronica, e che il pericolo di fuga, addotto dalle autorità per giustificare la carcerazione preventiva, è stato verificato in base a criteri incompatibili con l'articolo 5 paragrafo 1 CEDU.

Per quanto riguarda il pericolo di fuga, la Corte è del parere che le autorità hanno esaminato in modo circostanziato la situazione generale senza alcuna discriminazione nei confronti del ricorrente e hanno fornito ragioni sufficienti per confermare la presunzione di tale pericolo e quindi motivare la carcerazione preventiva. Secondo le autorità svizzere il pericolo di fuga è in particolare giustificato sia dai legami del ricorrente con il Paese d'origine, la Croazia, che non estrada i propri concittadini, sia dalla possibilità del signor Bolech di raggiungere la frontiera croata senza documenti d'identità. Per quanto riguarda la sorveglianza elettronica, la Corte ha constatato che la misura si trova ancora in una fase pilota in alcuni Cantoni, ma non nel Cantone di Zurigo e che permette solamente di verificare se la persona si trova all'interno di un determinato raggio d'azione ma non di evitare la fuga del sorvegliato. Tenuto conto di queste conclusioni, la Corte ha anche considerato che la supposta violazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 5 paragrafi 1 e 3 CEDU è chiaramente infondata. Nessuna violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Decisione [Wyssenbach contro Svizzera](#) del 22 ottobre 2013 (n. 50478/06)

Diritto ad un processo equo (art. 6 § 1 CEDU); comunicazione delle osservazioni della Corte d'appello e della controparte

Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU, i ricorrenti hanno fatto presente che il Tribunale federale non aveva loro comunicato le osservazioni della Corte d'appello e della controparte nel quadro di un ricorso di diritto pubblico.

Tenuto conto delle prove presentate nel presente caso di specie, la Corte è giunta alla conclusione che il Tribunale federale ha effettivamente trasmesso le osservazioni della Corte d'appello ai ricorrenti. Anche supponendo che questi ultimi non le abbiano ricevute, i ricorrenti hanno o avrebbero potuto sopporre l'esistenza. Inoltre i giudici di Strasburgo hanno rilevato che il ricorrente è un avvocato esperto che più volte ha fatto appello al Tribunale federale nell'ambito della presente causa e quindi conosceva o avrebbe dovuto conoscere la prassi del Tribunale. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (unanimità).

Decisione [Schmutz contro Svizzera](#) del 10 dicembre 2013 (n. 61780/10)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 CEDU); decesso del ricorrente

Appellandosi agli articoli 6 paragrafo 3 b) e c) nonché 13 CEDU, il ricorrente ha sostenuto presso la Corte che non gli è stato assegnato un avvocato e che gli sarebbe stato negato il diritto di consultare gli atti del procedimento cantonale. In base agli articoli 5, 9 e 10 CEDU, ha denunciato l'illegalità della sua detenzione in un carcere normale poiché in una struttura psichiatrica non vi era posto. Il ricorrente è nel frattempo deceduto e non è stata presentata alcuna istanza di prosecuzione dell'esame del ricorso. La Corte ha inoltre constatato che non vi è alcuna ragione di portare avanti l'esame del ricorso (art. 37 CEDU). Cancellazione del ricorso dal ruolo (unanimità).

Decisione [Hassani contro Svizzera](#) del 1° ottobre 2013 (n. 17501/12)

Cancellazione del ricorso dal ruolo (art. 37 § 1 c) CEDU); ingiustificata prosecuzione dell'esame del ricorso

Il ricorrente, un cittadino afgano, ha sostenuto davanti alla Corte che la sua espulsione verso la Grecia in virtù della procedura Dublino lo avrebbe esposto in questo Paese al rischio di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e di trattamenti umani o degradanti). Come per la maggior parte dei casi riguardanti la Grecia, l'Ufficio federale della migrazione ha deciso di rinunciare all'applicazione della procedura Dublino e di non inviare il ricorrente in Grecia. Visto che quest'ultimo non corre più il rischio di essere espulso verso la Grecia e che per far eventualmente valere la violazione dei suoi diritti in relazione alla sua espulsione verso l'Afghanistan avrebbe dovuto presentare una richiesta separata, la Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo (unanimità).

II. Sentenze contro altri Stati

Sentenza [Glien contro Germania](#) del 28 novembre 2013 (n. 7345/12)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 § 1 CEDU). Nessuna pena senza legge (art. 7 § 1 CEDU); prolungamento retroattivo della detenzione di sicurezza oltre il periodo massimo autorizzato al momento della commissione dei reati e della pronuncia della condanna

Il caso di specie riguarda il prolungamento retroattivo della detenzione di sicurezza del ricorrente oltre il periodo massimo di dieci anni autorizzato al momento della commissione dei reati e della pronuncia della condanna. La Corte ha osservato che le condizioni detentive del ricorrente, giustificate secondo il Governo tedesco poiché si trattava di un "alienato" ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 e), non erano molto diverse da quelle di un detenuto normale e che dunque non era stato garantito al ricorrente un ambiente appropriato a un malato mentale. Per evitare la scarcerazione immediata quale alternativa al prolungamento della detenzione di sicurezza, i giudici tedeschi avrebbero potuto ordinare il trasferimento in un ospedale psichiatrico o in un istituto idoneo. Visto quanto precede, secondo la Corte il prolungamento della detenzione di sicurezza del ricorrente in carcere non può considerarsi giustificata né ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 e), né ai sensi delle altre lettere dell'articolo 5 paragrafo 1. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

La Corte ha inoltre osservato che la detenzione di sicurezza del ricorrente, così come è stata applicata nel periodo considerato, è da intendersi come una "pena" ai sensi dell'articolo 7. Quindi ha concluso che il prolungamento retroattivo ha violato il diritto a non essere punito con una pena più severa rispetto a quella applicata al momento della commissione del reato. Violazione dell'articolo 7 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Sentenza [X. contro Lettonia](#) del 26 novembre 2013 (n. 27853/09) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rapimento internazionale di minori

Il caso di specie riguarda la procedura di ritorno di una minorenni in Australia (Paese di origine che la minorenni ha lasciato a tre anni e cinque mesi con la madre) disposta ai sensi della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori. La madre ha fatto valere presso la Corte il fatto che la decisione dei giudici lettoni, che hanno deciso il rientro della figlia, ha violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

La Corte ha sostenuto che la CEDU e la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori richiedono un'applicazione combinata e armonica e che l'interesse superiore del minore deve essere prioritario. Nel caso di specie la Corte è del parere che i giudici lettoni non abbiano soddisfatto le esigenze procedurali dell'articolo 8 poiché si sono rifiutati di prendere in considerazione l'asserzione sostenibile di "rischio grave" per il minore in caso di ritorno in Australia. Violazione dell'articolo 8 CEDU (9 voti contro 8).

Sentenza [Bouyid contro Belgio](#) del 21 novembre 2013 (n. 23380/09)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); schiaffo presumibilmente dato da un poliziotto a una persona durante il suo interrogatorio

I ricorrenti, due fratelli di cui uno minorenne all'epoca dei fatti, sono stati interrogati separatamente dalla polizia in merito ad eventi non collegati tra loro. Entrambi hanno affermato di aver ricevuto uno schiaffo dai poliziotti. La Corte ha fatto riferimento alla raccomandazione fatta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) in occasione della visita in Belgio nel 2005 secondo cui le autorità competenti devono vigilare sui rischi di maltrattamenti di persone private della loro libertà, specialmente se si tratta di minorenni. Tuttavia ha considerato che, pur supponendo che nel caso di specie i poliziotti esasperati dal comportamento irrispettoso o provocatorio dei ricorrenti abbiano dato loro uno schiaffo, si è trattato di un gesto isolato privo dell'intenzione di estorcere una confessione. Occorre inoltre considerare il contesto di un clima teso tra i membri della famiglia dei ricorrenti e i poliziotti del quartiere. Atti di questo genere vanno certo condannati ma non sono da considerare umilianti o degradanti a tal punto da rientrare nella fattispecie condannata dall'articolo 3. Nessuna violazione (unanimità). Caso pendente presso la Grande Camera.

Sentenza [Söderman contro Svezia](#) del 12 novembre 2013 (n. 5786/08) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); tentativo di un patrigno di filmare segretamente la propria figliastra nuda

Il caso di specie riguarda il tentativo di un patrigno di filmare segretamente la propria figliastra quattordicenne nuda e la denuncia di quest'ultima secondo cui l'ordinamento giuridico svedese, che all'epoca non vietava di filmare una persona senza il suo consenso, non le avrebbe fornito alcuna tutela contro la violazione della sua integrità personale. Secondo la Corte, attraverso un ricorso penale o civile il diritto svedese in vigore all'epoca dei fatti non avrebbe assicurato alla ricorrente una protezione conforme alla Convenzione del suo diritto al rispetto della vita privata. La condotta del patrigno ha violato l'integrità della ricorrente con l'aggravante che quest'ultima era minorenne, che il fatto è avvenuto tra le mura domestiche e che l'autore era una persona di cui la ricorrente doveva potersi fidare. Violazione (16 voti contro 1; rovesciamento della sentenza della Camera del 21 giugno 2012 che aveva negato la violazione con 4 voti contro 3; cfr. rapporto trimestrale 2/2012).

Sentenza [Delfi As contro Estonia](#) del 10 ottobre 2013 (n. 64569/09)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); responsabilità di una società proprietaria di un portale d'informazione rispetto ai commenti postati dai suoi lettori

La società ricorrente ha sostenuto davanti alla Corte che attribuirle una responsabilità diretta per i commenti offensivi postati da alcuni lettori sul suo portale in calce a un articolo di stampa viola la sua libertà di espressione. Secondo la Corte, il riconoscimento della responsabilità della ricorrente da parte dei giudici estoni costituisce una limitazione giustificata e proporzionata della libertà di espressione, tenuto conto in particolare del carattere estremamente ingiurioso dei commenti incriminati, della divulgazione di tali commenti che la società proprietaria del portale non ha impedito, del profitto che tale società ha tratto dai commenti in questione, della garanzia dell'anonimato che la stessa società ha

offerto agli autori dei commenti e del carattere proporzionato della sanzione inflitta dai tribunali estoni. Per quanto riguarda la legalità dell'ingerenza nella libertà di espressione, la Corte ha concluso che spettava ai giudici nazionali chiarire la questione dell'interpretazione del diritto interno e non ha esaminato quanto sostenuto della ricorrente ossia che la direttiva dell'Unione europea sul commercio elettronico, così come trasposta nell'ordinamento giuridico estone, la solleverebbe da qualsiasi responsabilità. Nessuna violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità). Caso pendente presso la Grande Camera.